COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventi e questo giorno quattordici del mese di febbraio, dalle ore 10,30 alle ore 14,00, nella sala giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

PRESIEDE il Sindaco Sig. Giacomo Cucini

SONO PRESENTI gli Assessori Sig.ri: Francesco Dei - Jacopo Arrigoni - Benedetta Bagni -Clara Conforti - Jacopo Masini

NESSUNO E' ASSENTE

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

DELIBERAZIONE

OGGETTO: CIMITERI COMUNALI - Estumulazione straordinaria delle sepolture relative ai blocchi 1-2-3-4 (loculi) e blocco 3/A e 3/B (ossari) del capoluogo per inagibilità dovuta a cedimento strutturale degli stessi -Approvazione criteri per la ricollocazione dei defunti interessati.

del

14.02.2020

La presente deliberazione:

- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, al Prefetto (art. 135, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

OGGETTO: CIMITERI COMUNALI — Estumulazione straordinaria delle sepolture relative ai blocchi 1-2-3-4 (loculi) e blocco 3/A e 3/B (ossari) del capoluogo per inagibilità dovuta a cedimento strutturale degli stessi — Approvazione criteri per la ricollocazione dei defunti interessati.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "CIMITERI COMUNALI – Estumulazione straordinaria delle sepolture relative ai blocchi 1-2-3-4 (loculi) e blocco 3/A e 3/B (ossari) del capoluogo per inagibilità dovuta a cedimento strutturale degli stessi – Approvazione criteri per la ricollocazione dei defunti interessati.";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- presso il cimitero comunale del Capoluogo sono presenti loculi ed ossari costruiti negli anni 40' e 50', nello specifico: Blocco 1, 2, 3 e 4 oltre agli ossari Blocco 3/A e 3/B;
- tali loculi ed ossari risultano dati in concessione in uso perpetuo ai sensi dell'art. 70 dell'allora vigente R.D. n. 1880/1942;

Rilevato che i suddetti blocchi di loculi ed ossari si presentano in avanzato stato di degrado con evidenti segni di cedimento strutturale di alcuni piani orizzontali e verticali con perdita delle caratteristiche di resistenza, funzionalità e sicurezza;

Visto che conseguentemente la esistenza delle strutture risulta compromessa per la bassissima presenza di ferro di armatura, per il tipo di legante utilizzato di scarsa resistenza e quantità e per la tipologia di inerte utilizzato di grossa pezzatura;

Considerato che per dette motivazioni, i manufatti in questione risultano inagibili non essendo possibile procedere al loro recupero dal punto di vista statico e di sicurezza, e che pertanto si rende necessario procedere alla loro demolizione previa estumulazione di tutte le sepolture ivi collocate;

Tenuto conto che attualmente, per le motivazioni sopra riportate, i Blocchi 1, 2, 3 e 4 (loculi) e i Blocchi 3/A e 3/B (ossari), sono stati interdetti al pubblico non riuscendo a garantire, in tutta sicurezza, la commemorazione dei defunti ivi sepolti da parte dei familiari;

Richiamato l'art. 823 del c.c. che recita "I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via



amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice";

Visto che quindi sui beni demaniali possono costituirsi diritti a vantaggio di un privato con provvedimento, solitamente concessione, emanato dallo Stato o dall'Ente pubblico territoriale titolare del bene e che l'autorità amministrativa può agire a tutela dei beni demaniali servendosi, nelle ipotesi disciplinate dal legislatore, del potere di autotutela;

Richiamato l'art. 824 del c.c. che recita "I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle provincie o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali";

Rilevato quindi che i cimiteri sono beni soggetti al regime del demanio comunale secondo il quale la concessione cimiteriale se da un lato crea nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, che garantisce ampi poteri di godimento del bene, opponibile agli altri privati, nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente tale diritto si affievolisce, degradando a interesse legittimo, qualora lo richiedano esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero (in tal senso le sentenze :Cass. Civ., SS. UU., 7 ottobre 1994 n. 8197 e sez. II, 30 maggio 2003 n. 8804; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2002 n. 5294 e 26 giugno 2012 n. 3739; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 23 luglio 2013 n. 3792, 29 luglio 2013 n. 3981, 14 ottobre 2013 n. 4589, 5 novembre 2013 n. 4901, 9 dicembre 2013 n. 5635 e 10 febbraio 2014 n. 920; T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 aprile 2004 n. 453), indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto di sepolcro (Cass. Civ., SS. UU., 27 luglio 1988 n. 4760 e 16 gennaio 1991 n. 375.);

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la revoca delle concessioni attuabile in presenza di un interesse pubblico prevalente come è da ritenersi quello relativo all'inagibilità dei manufatti cimiteriali sopra indicati per i quali non è possibile procedere al recupero dal punto di vista statico e di sicurezza;

Richiamato anche l'art. 21-quinquies della Legge 241/1990 che recita: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti....."

Preso atto dell'art. 55 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio cimiteriale approvato con delibera C.C. n. 15/2016 come modificato con delibera del C.C. n. 60/2016 che recita:

al comma 1: "Salvo quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m., è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico"

al comma 2: Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del settore, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata) di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o



costruzione indicata dal Comune, rimanendo a carico della stessa Amministrazione le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla sepoltura revocata alla nuova;

Preso atto che, per le medesime citate ragioni di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero, si rende necessario effettuare la suddetta operazione tenendo conto della disponibilità dei posti per le tumulazioni anche in considerazione delle attuali e future richieste;

Visto che il numero delle sepolture nei loculi interessati dalla demolizione e da ricollocare, è tale da determinare una grave insufficienza dei posti per tumulazioni disponibili nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune;

Ritenuto conseguentemente che, considerato che non è possibile provvedere in tempi rapidi né ad un ampliamento del cimitero in grado di assorbire, senza criticità, le ricollocazioni delle sepolture interessate, nè alla ricostruzione dei manufatti soppressi, si verifichino le condizioni che rendono possibile l'applicazione della fattispecie disciplinata dall'art. 92 comma del D.P.R. n. 285/1990 e che pertanto per le sepolture tumulate da oltre 50 anni sarà disposta la destinazione dei resti mortali in apposito ossario oltre alla possibilità, per i congiunti (familiari o altri aventi titolo) già in possesso di concessione di loculo, di collocare i suddetti resti all'interno del loculo già occupato da altro feretro;

Richiamato l'art. 55 comma 3 del citato Regolamento Comunale per la disciplina del servizio cimiteriale che recita: "Della revoca della concessione e della necessità di procedere alle operazioni necessarie, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione di avviso presso il cimitero interessato per una durata di almeno 60 giorni antecedenti quello fissato per la traslazione delle salme. Nell'avviso pubblicato dovrà essere indicato il giorno stabilito per detta operazione che avrà luogo anche in assenza del concessionario o aventi diritto.";

Considerato che le operazioni necessarie per il trasferimento delle salme/resti dei defunti, dai blocchi di loculi ed ossari suindicati, in altri manufatti all'interno del cimitero comunale verranno eseguite dall'Amministrazione Comunale senza alcun onere a carico dei familiari o altri aventi titolo ad esclusione della movimentazione, modifica o rifacimento delle lapidi che restano a carico degli stessi congiunti ed in particolare:

- saranno a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri per le operazioni di estumulazione, riduzione delle salme a resti, eventuale cremazione, traslazione e nuova tumulazione delle salme/resti/ceneri dei defunti in altri manufatti all'interno del cimitero comunale per i quali verrà formalizzata apposita concessione gratuita per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione stessa:
- sarà a carico dell'Amministrazione Comunale anche la movimentazione delle lapidi esistenti (sempre che queste non siano danneggiate o murate) e la fornitura di apposita targhetta identificativa di quei defunti per i quali i familiari o altri aventi titolo abbiano scelto la collocazione dei resti/salme in loculi o ossari ad essi già assegnati in concessione;
- nel caso in cui sia stata scelta la collocazione dei resti mortali in loculi ed ossari già in concessione di familiari o altri aventi titolo, verrà formalizzato apposito atto modificativo della concessione esistente la cui durata inizierà a decorrere dalla data della collocazione stessa;
- restano a carico dei familiari del defunto o altri aventi titolo, l'asportazione diretta della lapide ed accessori (che sono di loro proprietà), da eseguirsi 15 giorni antecedenti le operazioni di estumulazione del defunto;

Visto che l'Amministrazione, nel caso di irreperibilità o disinteresse degli aventi titolo procederà, a seguito di estumulazione, alla raccolta dei resti a sua cura e spese ed alla custodia in idoneo contenitore munito di elemento identificativo per un periodo di un anno presso i locali del cimitero comunale del Capoluogo;

Preso atto che di tale deposito verrà esposto avviso scritto sia all'Albo Pretorio che all'ingresso del cimitero in cui è stata effettuata l'operazione per un analogo periodo di tempo, trascorso il quale senza alcuna notizia i resti saranno conferiti in maniera definitiva nell'ossario comune senza alcun obbligo di mantenerne l'identificabilità;

Visto il T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

DELIBERA

- 1) di dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l'inagibilità dei Blocchi 1, 2, 3 e 4 (loculi) e nei Blocchi 3/A e 3/B (ossari) del Cimitero Comunale del Capoluogo destinati alla demolizione per cedimento strutturale ed autorizzare le operazioni necessarie alla estumulazione straordinaria per cause di forza maggiore di tutte le sepolture ivi collocate;
- 2) di provvedere alla ricollocazione delle suddette sepolture secondo i criteri individuati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati;
- 3) di demandare al Responsabile di P.O. del Settore Lavori Pubblici l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento deliberativo, ivi incluso l'elenco delle concessioni da revocare e tutti gli atti consecutivi e necessari per la ricollocazione dei resti/salme in altri manufatti all'interno del cimitero comunale da effettuarsi progressivamente e compatibilmente con le risorse finanziare disponibili;
- 4) di informare gli interessati mediante adeguata diffusione del contenuto del presente atto attraverso i canali a disposizione oltre alle pubblicazioni previste per legge per le operazioni di spostamento delle salme e resti;
- 5) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Quindi, ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.



Città Metropolitana di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Giunta Comunale:			
avente il seguente oggetto:			
CIMITERI COMUNALI – Estumulazione straordinaria delle sepolture relative ai blocchi 1-2-3-4 (loculi) e blocco 3/A e 3/B (ossari) del capoluogo per inagibilità dovuta a cedimento strutturale degli stessi – Approvazione criteri per la ricollocazione dei defunti interessati.			

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA del presente schema di deliberazione.			
	Vedi sul retro eventua	le parere contrario.	
Certaldo, 13.02.2020		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Geom. Nadia Traini)	

×	Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, <u>non esprime alcun parere in merito</u> in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.		
	Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto <u>esprime parere favorevole</u> in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.		
Certalo	lo, 14.02.2020	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (F.to Dott.ssa Tania Frediani)	

Letto, approvato e sottoscritto.	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Giacomo Cucini)	(F.to Dott. Danilo D'Aco)
ESEC	CUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva pubblicazione all'Albo Pretorio il <u>27.02.2020</u> (per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla su art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Certaldo,	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
La presente deliberazione è stata:	
Revocata con atto n del Modificata con atto n del	
Certaldo,	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Certaldo, 27.02.2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)